Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 22 ottobre 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1975, n. **497.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Madre di Dio, in Macerata.

N. 497. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Macerata e Tolentino in data 1° gennaio 1974, integrato con successivi decreti 10 novembre 1974 e 20 febbraio 1975 e con dichiarazioni del 15 maggio 1974, 6 settembre 1974 e 20 febbraio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria Madre di Dio, in località Fonte Scodella del comune di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 1975.

Sostituzione di un membro della commissione consultiva prevista dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, sulla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 299, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione della commissione consultiva prevista dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, sulla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni, per il triennio 1974-76;

Vista la nota n. 7031/M/2 in data 12 febbraio 1975 del Ministero dell'interno, con la quale si comunica la sostituzione in detta commissione del dirigente superiore vice prefetto dott. Domenico Santelia, a seguito del suo passaggio ad altra amministrazione, con il dirigente superiore vice prefetto dott. Raffaele Abate;

Considerata la necessità di provvedere a detta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dirigente superiore vice prefetto dott. Raffaele Abate è chiamato a far parte della commissione consultiva prevista dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, sulla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni, in rappresentanza del Ministero dell'interno, in sostituzione del dirigente superiore vice prefetto dott. Domenico Santelia, passato ad altra amministrazione.

Roma, addì 6 giugno 1975

p. *Il Presidente*: Salizzoni

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1975
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 340

(8797)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di una serie di tre francobolli celebrativi della 16ª Giornata del francobollo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, n. 343, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1974, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1332 del 14 novembre 1974;

Decreta:

E' emessa una serie di tre francobolli celebrativi della 16ª Giornata del francobollo, nei valori da L. 40, L. 50 e L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13 1/4×14; tiratura: per i valori da L. 40 e L. 50, quindici milioni di esemplari; per il valore da L. 90, otto milioni di esemplari; foglio: 50 esemplari; quadricromia.

Le vignette, ispirate al tema delle Maschere italiane, raffigurano: per il valore da L. 40, Pulcinella su fondo variopinto; per il valore da L. 50, un gruppo di maschere su fondo azzurro; per il valore da L. 90, Pantalon de' bisognosi in un paesaggio ispirato a Venezia.

Sul lato sinistro, verticalmente, e sul lato superiore, è posta la leggenda « XVI GIORNATA DEL FRANCOBOLLO »; in basso, la parola « ITALIA ».

I valori « L. 40 », « L. 50 » e « L. 90 » completano le leggende.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1974

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1975
Registro n. 36 *Poste, foglio n.* 191

(8624)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario avente come soggetto il Santo Natale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le Fontane d'Italia, l'Arte italiana, i Ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il Turismo;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1974, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1974 di altri valori appartenenti alle suddette serie, di cui uno avente come soggetto il Santo Natale;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1332 del 14 novembre 1974;

Decreta:

E' emesso, nel valore da L. 40, un francobollo ordinario avente come soggetto il Santo Natale.

Detto francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13 1/4; foglio: 50 esemplari; quadricromia ottenuta con un colore calcografico e tre colori offset.

La vignetta riproduce parte di un affresco di autore ignoto, esistente nel Santuario di Greccio, raffigurante San Francesco d'Assisi in preghiera davanti al Presepio, allestito dal Santo nel Natale 1223.

Sul lato sinistro, verticalmente, è posta la leggenda « PRESEPE DI GRECCIO » in alto, a destra, la scritta « NATALE 1974 »; in basso, l'indicazione del valore « L. 40 », e la parola « ITALIA ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1974

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1975
Registro n. 36 *Poste, foglio n.* 190

(8625)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di due francobolli della serie ordinaria « Arte italiana » aventi come soggetti Giorgio Vasari e Jacopo della Quercia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le Fontane d'Italia, l'Arte italiana, i Ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il Turismo;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1974, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1974, di altri valori appartenenti alle suddette serie, di cui due, facenti parte della serie « Arte italiana », aventi come soggetti Giorgio Vasari e Jacopo della Quercia;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1333 del 22 novembre 1974;

Decreta:

Sono emessi, nel valore unico da L. 90, due francobolli della serie ordinaria « Arte italiana », aventi come soggetti Giorgio Vasari e Jacopo della Quercia.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 14; foglio: 25 esemplari; colori: per il valore dedicato al Vasari, quadricromia, ottenuta con un colore calcografico e tre colori offset; per quello dedicato a Jacopo della Quercia, nero violaceo e viola grigio chiaro.

La vignetta del francobollo dedicato al Vasari, racchiusa da un doppio filo di cornice, riproduce il lato degli « Uffizi » in Firenze, prospiciente l'Arno. Nella cornice, in alto, è posta la leggenda « GIORGIO VASARI 1511-1574 »; nella vignetta, in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 90 ».

La vignetta del francobollo dedicato a Jacopo della Quercia, racchiusa da un doppio filo di cornice, riproduce la « Creazione di Adamo », una delle dieci formelle, dette della « Genesi », del portale maggiore della Basilica di San Petronio in Bologna. Nella cornice, in alto, è posta la leggenda « JACOPO DELLA QUERCIA 1374 ca. 1438 ». Nella vignetta sono riportate: in alto, l'indicazione del valore, « L. 90 »; in basso, la parola « ITALIA ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1974

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1975
Registro n. 36 *Poste, foglio n.* 204

(8626)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio sul Ledra, in Rodeano Alto, frazione di Rive d'Arcano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Cotonificio sul Ledra, con sede a Rodeano Alto, frazione di Rive d'Arcano (Udine); ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio sul Ledra, con sede a Rodeano Alto, frazione di Rive d'Arcano (Udine).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8838)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna, in Torre del Greco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna di Torre del Greco (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna di Torre del Greco (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 novembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8837)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cartiere Generoso Parmegiani, in Tivoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Cartiere Generoso Parmegiani, con sede in Tivoli (Roma), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cartiere Generoso Parmegiani, con sede in Tivoli (Roma).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8836)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1975.

Estensione dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ai marittimi ed ai lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, che conferisce al Ministro per la sanità la capacità di estendere con proprio decreto ad altre categorie di lavoratori l'obbligo della vaccinazione antitetanica;

Rilevato che l'incidenza degli infortuni sul lavoro e l'inquinamento ambientale proprio del tipo di attività esercitata consigliano l'obbligo della vaccinazione antitetanica per i marittimi e lavoratori portuali;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, è esteso a tutti i marittimi e ai lavoratori portuali a partire dalle nuove leve di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8896)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Metalmeccanica, in Busto Arsizio, stabilimenti di Solbiate Olona e Legnano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Metalmeccanica S.p.a., con sede in Busto Arsizio, stabilimenti di Solbiate Olona (Varese) e Legnano (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Metalmeccanica S.p.a. con sede in Busto Arsizio, stabilimenti di Solbiate Olona e Legnano (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 dicembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8839)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia;

Viste le dimissioni del dott. Massimo Grazioli componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Vista la nota n. 4257 con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il dott. Luciano Pagni in sostituzione del dott. Massimo Grazioli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Luciano Pagni è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria ed in sostituzione del dott. Massimo Grazioli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8698)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Catanzaro;

Viste le dimissioni del geom. Giacomo Colosimo componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Vista la nota n. 99 del 30 giugno 1974 con la quale l'organizzazione sindacale interessata ha designato il geometra Vincenzo Cantafio in sostituzione del geom. Giacomo Colosimo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il geom. Vincenzo Cantafio è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Catanzaro in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del geom. Giacomo Colosimo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8695)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore vetro operanti in provincia di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1975 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore vetro operanti in provincia di Trieste, con effetto dal 9 gennaio 1975;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore vetro operanti in provincia di Trieste è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1975

Il Ministro: TOROS

(8840)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.

Autorizzazione all'impiego di enzimi pectolitici in enologia limitatamente all'annata vinicola 1975-76.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto l'art. 56 del citato decreto presidenziale che disciplina la detenzione e l'impiego di determinati prodotti per uso enologico;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1974, concernente la temporanea autorizzazione all'impiego di enzimi pectolitici in enologia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 242 del 17 settembre 1974;

Ritenuta l'opportunità di consentire anche per la prossima campagna vinicola, l'impiego di enzimi pectolitici in enologia;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto ministeriale 6 settembre 1974, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

E' consentito, per l'annata vinicola 1975-76 e comunque non oltre il 30 aprile 1976, il trattamento con enzimi pectolitici delle uve ammostate e dei mosti, destinati alla vinificazione in bianco, dei mosti e dei vini ottenuti con il sistema della termovinificazione, nonchè dei vini successivamente alla loro separazione dalle vinacce.

Il trattamento di cui al precedente comma non è consentito per i mosti da vinificare con il sistema della macerazione o in rosso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8926)

ORDINANZA MINISTERIALE 7 ottobre 1975.

Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1975;

Considerato che a seguito dell'insorgenza di alcuni focolai di afta epizootica le autorità regionali hanno disposto, ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, la vaccinazione obbligatoria degli animali recettivi maggiormente esposti al pericolo del contagio in periodo immediatamente precedente a quello previsto dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1975 per l'inizio della vaccinazione obbligatoria antiaftosa su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto tecnicamente non opportuno che gli animali già vaccinati in attuazione delle misure profilattiche a carattere locale soprarichiamate, siano sottoposti a breve distanza di tempo a successiva vaccinazione antiaftosa;

Ordina:

Art. 1.

I bovini e gli ovini vaccinati in applicazione dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, contro l'afta epizootica durante il periodo compreso tra il 15 agosto ed il 14 settembre sono esentati dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa previsto dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1975.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8901)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » dei vini « Capri » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Capri » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta del disciplinare di produzione del vino « Capri »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Capri » è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Capri » bianco deve essere ottenuto dalle uve presenti nei vigneti composti dai vitigni Falanghina e Greco con una presenza di Greco non superiore al 50 % del totale.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Biancolella fino ad un massimo del 20 %.

Il vino « Capri » rosso deve essere ottenuto dalle uve presenti nei vigneti composti dal vitigno Piedirosso.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve di vitigni a frutto rosso « raccomandati » o « autorizzati » per la provincia nella percentuale massima del 20 %.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Capri » devono essere prodotte nell'intero territorio dell'isola di Capri.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, può consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Napoli da quelle ditte vinificatrici che dimostrino di aver prodotto vini « Capri » prima della pubblicazione della domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata nel Foglio degli annunzi legali della prefettura di Napoli n. 62 del 17 agosto 1971.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima complessiva naturale di 10,5 per il « Capri » bianco e di 11 gradi per il « Capri » rosso.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Capri » bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino chiaro più o meno intenso;
odore: gradevole con profumo caratteristico;
sapore: asciutto e fresco;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Il vino « Capri » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevolmente vinoso;
sapore: asciutto sapido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e per l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore dal presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la produzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(8708)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di esegesi delle fonti del diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari è vacante la cattedra di esegesi delle fonti del diritto romano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8846)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Nichelino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Nichelino (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 44.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4067/M)

Autorizzazione al comune di Roè Volciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Roè Volciano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.267.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4041/M)

Autorizzazione al comune di San Daniele Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di San Daniele Po (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.851.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4042/M)

Autorizzazione al comune di Motta Baluffi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Motta Baluffi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4043/M)

Autorizzazione al comune di Camo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Camo (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4044/M)

Autorizzazione al comune di Borgofranco sul Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Borgofranco sul Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.042.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4045/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni del Dosso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di San Giovanni del Dosso (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.812.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4046/M)

Autorizzazione al comune di Sabbioneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Sabbioneta (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.339.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4047/M)

Autorizzazione al comune di Schivenoglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Schivenoglia (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.116.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4048/M)

Autorizzazione al comune di Virgilio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Virgilio (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.253.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4049/M)

Autorizzazione al comune di Borgoforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Borgoforte (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.155.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4050/M)

Autorizzazione al comune di Magnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Magnago (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4051/M)

Autorizzazione al comune di Pantigliate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Pantigliate (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.374.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4052/M)

Autorizzazione al comune di Casalbeltrame ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Casalbeltrame (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4053/M)

Autorizzazione al comune di Agna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Agna (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4054/M)

Autorizzazione al comune di Lamezia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Lamezia Terme (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.594.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4055/M)

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Fasano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.315.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4056/M)

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Imola (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.395.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4057/M)

Autorizzazione al comune di Mondovì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Mondovì (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4058/M)

Autorizzazione al comune di Locate di Triulzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Locate di Triulzi (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.456.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4059/M)

Autorizzazione al comune di San Lazzaro di Savena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di San Lazzaro di Savena (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 442.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4060/M)

Autorizzazione al comune di Rho ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Rho (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilanco 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4061/M)

Autorizzazione al comune di Carpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Carpi (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.054.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4062/M)

Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Giugliano in Campania (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.045.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4063/M)

Autorizzazione al comune di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 403.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4064/M)

Autorizzazione al comune di Fabriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Fabriano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4065/M)

Autorizzazione al comune di Bozzole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Bozzole (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.666.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4066/M)

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Eboli (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 640.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4068/M)

Autorizzazione al comune di Scafati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Scafati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 853.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4069/M)

Autorizzazione al comune di Battipaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Battipaglia (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.180.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4070/M)

Autorizzazione al comune di Acqui Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Acqui Terme (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 210.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4071/M)

Autorizzazione al comune di Angri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Angri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 997.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4072/M)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Ariano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 670.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4073/M)

Autorizzazione al comune di Bentivoglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Bentivoglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.519.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4074/M)

Autorizzazione al comune di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Casalfiumanese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.447.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4075/M)

Autorizzazione al comune di Frassinelle Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Frassinelle Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.362.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4076/M)

Autorizzazione al comune di Castello d'Argile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Castello d'Argile (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.402.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4077/M)

Autorizzazione al comune di Loiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Loiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.586.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4078/M)

Autorizzazione al comune di Monghidoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Monghidoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4079/M)

Autorizzazione al comune di Pieve di Cento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Pieve di Cento (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.507.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4080/M)

Autorizzazione al comune di Porretta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Porretta Terme (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.452.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4081/M)

Autorizzazione al comune di Formignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Formignana (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.181.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4082/M)

Autorizzazione al comune di Lorsica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Lorsica (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.764.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4083/M)

Autorizzazione al comune di Maissana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Maissana (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.551.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4084/M)

Autorizzazione al comune di Ortonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Ortonovo (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.614.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4085/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Magra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Santo Stefano di Magra (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.786.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4086/M)

Autorizzazione al comune di Vernazza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Vernazza (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.769.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4087/M)

Autorizzazione al comune di Bergantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Bergantino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.901.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4088/M)

Autorizzazione al comune di Poiana Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Poiana Maggiore (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.837.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4089/M)

Autorizzazione al comune di San Germano dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di San Germano dei Berici (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.096.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4090/M)

Autorizzazione al comune di Grezzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Grezzana (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4091/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna d'Alfaedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.506.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4092/M)

Autorizzazione al comune di Altissimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Altissimo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.604.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4093/M)

Autorizzazione al comune di Asigliano Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Asigliano Veneto (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.756.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4094/M)

Autorizzazione al comune di Colognola ai Colli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Colognola ai Colli (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.062.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4095/M)

Autorizzazione al comune di Bosco Chiesanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Bosco Chiesanuova (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4096/M)

Autorizzazione al comune di Badia Calavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Badia Calavena (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.295.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4097/M)

Autorizzazione al comune di Gruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Gruaro (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4098/M)

Autorizzazione al comune di Tovo San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Tovo San Giacomo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.758.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4099/M)

Autorizzazione al comune di Melara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Melara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.654.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4100/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi del 17 ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	675,60	675,60	675,20	675,60	675,85	675,58	675,50	675,60	675,60	675,60
Dollaro canadese	657 —	657 —	657,50	657 —	657,43	657,02	657 —	657 —	657 —	657 —
Franco svizzero	255,34	255,34	255,40	255,34	255,13	255,33	255,50	255,34	255,50	255,30
Corona danese	113,06	113,06	113,20	113,06	113,02	113,05	113,08	113,06	113,06	113 —
Corona norvegese	123,10	123,10	123,10	123,10	123,17	123,08	123,20	123,10	123,10	123,10
Corona svedese	154,72	154,72	154,75	154,72	154,69	154,70	154,80	154,72	154,72	154,70
Fiorino olandese	256,32	256,32	256 —	256,32	256,40	256,30	256,35	256,32	256,32	256,30
Franco belga	17,485	17,485	17,5150	17,485	17,43	17,45	17,495	17,485	17,485	17,45
Franco francese	154,07	154,07	154,30	154,07	154,09	154,05	154,27	154,07	154,07	154,05
Lira sterlina	1388,80	1388,80	1390 —	1388,80	1389,40	1388,78	1390,10	1388,80	1388,80	1388,80
Marco germanico	263,48	263,48	263,70	263,48	263,40	263,45	263,75	263,48	263,48	263,45
Scellino austriaco	37,22	37,22	37,30	37,22	37,20	37,20	37,21	37,22	37,22	37,20
Escudo portoghese	25,50	25,50	25,50	25,50	25,47	25,48	25,50	25,50	25,50	25,45
Peseta spagnola	11,435	11,435	11,4550	11,435	11,43	11,42	11,45	11,435	11,435	11,40
Yen giapponese	2,2325	2,2325	2,24	2,2325	2,232	2,22	2,2370	2,2325	2,2325	2,23

Media dei titoli del 17 ottobre 1975

Titolo		
Rendita 5 % 1935		96,525
Redimibile 3,50 % 1934		100,075
» 3,50 % (Ricostruzione)		91,05
» 5 % (Ricostruzione)		96,15
» 5 % (Riforma fondiaria)		93,775
» 5 % (Città di Trieste)		92,325
» 5 % (Beni esteri)		91,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	1967-82	82 —
» 5,50 % » »	1968-83	81,70
» 5,50 % » »	1969-84	80,70
» 6 % » »	1970-85	83,80
» 6 % » »	1971-86	86,575
» 6 % » »	1972-87	82,75

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,70
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,525
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	95,50
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 ottobre 1975

Valuta	
Dollaro USA	675,55
Dollaro canadese	657 —
Franco svizzero	255,42
Corona danese	113,07
Corona norvegese	123,15
Corona svedese	154,76
Fiorino olandese	256,335
Franco belga	17,49
Franco francese	154,17
Lira sterlina	1389,45
Marco germanico	263,615
Scellino austriaco	37,215
Escudo portoghese	25,50
Peseta spagnola	11,442
Yen giapponese	2,235

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso, per titoli, a undici posti di coadiutore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere esecutive tecniche delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Considerato che, detratte le riserve prescritte dall'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dall'art. 2 della legge 9 marzo 1971, n. 98, risultano disponibili undici posti nella qualifica di coadiutore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici della Direzione generale dell'aviazione civile, i quali devono essere conferiti mediante concorso, per titoli, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dello art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a undici posti di coadiutore tecnico (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici della Direzione generale dell'aviazione civile, tra gli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere esecutive tecniche delle altre amministrazioni dello Stato, in possesso del diploma di istituto di istruzione di primo grado.

Art. 2.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti faranno pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - 1° Servizio affari generali - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 Roma-Eur, la domanda di ammissione redatta in bollo ed i titoli elencati nel successivo art. 3 entro trenta giorni a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio postale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Le domande devono essere redatte in conformità dell'unito modello *A*, che è parte integrante del presente bando. In ogni caso gli aspiranti devono indicare:

1) il cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) il domicilio;
4) il titolo di studio posseduto;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso altre amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti; nonchè l'amministrazione di attuale appartenenza e la qualifica nella stessa rivestita;
8) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina la sede stabilita dalla predetta direzione generale;
9) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso; l'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma dell'aspirante sarà autenticata da un notaio o dal segretario dell'ufficio comunale del luogo di residenza o da un cancelliere o dal capo dell'ufficio di appartenenza ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale, quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i militari è sufficiente il visto del comandante del reparto di appartenenza

Le domande redatte in difformità da quanto sopra richiesto non saranno ritenute valide.

Art. 3.

I titoli posseduti dai candidati verranno valutati dalla commissione esaminatrice, per un punteggio massimo di 30/30 secondo i criteri di seguito indicati:

a) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in ruoli esecutivi tecnici delle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, con la qualifica di «ottimo» od equivalente punti 1,50/30 e fino ad un massimo complessivo di punti 6/30;

b) per la media dei voti riportati nel diploma di cui all'art. 1, superiore a 7/10 se trattasi di titolo di studio conseguito prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, ovvero per il giudizio superiore a sufficiente se trattasi di titolo di studio conseguito dopo l'entrata in vigore delle predette norme, fino a punti 6/30;

c) per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione, per esami o per titoli ed esami, in ruoli tecnici della carriera esecutiva presso enti pubblici o amministrazioni statali compresa quella di appartenenza punti 2/30 e per un massimo complessivo non superiore a punti 6/30;

d) per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione, per esami o per titoli ed esami, in carriere tecniche di concetto presso enti pubblici od amministrazioni statali compresa quella di appartenenza punti 1/30 e per un massimo complessivo non superiore a punti 2/30;

e) per ogni borsa di studio conseguita attraverso concorsi, per esami o per titoli ed esami, la cui partecipazione era limitata ai candidati in possesso del diploma indicato nell'art. 1, punti 0,50/30 con un punteggio massimo complessivo di punti 1/30;

f) per il possesso del diploma di geometra o perito industriale conseguito presso istituti statali o pareggiati o legalmente riconosciuti punti 4/30;

g) per il possesso del diploma di scuola media superiore a diverso indirizzo conseguito presso istituti statali o pareggiati o legalmente riconosciuti punti 2/30;

h) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in qualità di impiegato di ruolo esecutivo tecnico con la qualifica di «ottimo» od equivalente presso la Direzione generale dell'aviazione civile punti 1/30 fino ad un massimo complessivo di 3/30.

Art. 4.

Il possesso dei titoli da valutare ai sensi del precedente art. 3, dovrà essere dimostrato dall'aspirante trasmettendo allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine stabilito nel precedente art. 2, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, con l'indicazione delle qualifiche ottenute.

La copia verrà rilasciata dall'ufficio personale dell'amministrazione di appartenenza;

2) titolo di studio in originale od in copia. Quest'ultima dovrà essere in bollo autenticata;

3) dichiarazione in bollo, rilasciata dalle autorità competenti, riguardo all'idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione previsti nelle lettere *c*) e *d*) dell'art. 3;

4) originale o copia autenticata in bollo del diploma di scuola media superiore;

5) certificato, in bollo, rilasciato dalle autorità competenti per ogni borsa di studio di cui alla lettera *e*) dell'art. 3,

con l'indicazione dell'oggetto della borsa stessa e del risultato conseguito nel relativo concorso.

Art. 5.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli, ai sensi del precedente art. 3.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente comma.

La graduatoria dei vincitori verrà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dagli stessi.

A parità di punteggio si applicheranno le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi e quelle degli idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego nel ruolo del personale d'archivio e del personale della carriera esecutiva della Direzione generale dell'aviazione civile, dei candidati classificatisi utilmente.

Le graduatorie stesse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della suddetta direzione generale e di esse verrà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

L'idoneità all'impiego sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso, il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita d'appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita d'appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

L'istanza predetta si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per i mutilati e gli invalidi si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà nel disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per invalidità fisica.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati coadiutori tecnici nel ruolo di cui all'art. 1 con l'attribuzione del trattamento economico corrispondente al parametro 128 salvo l'eventuale applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Coloro che conseguiranno la nomina, decadranno dalla stessa in caso di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto ministeriale e composta da:

un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

quattro funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore principale od equiparata, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della direzione generale di cui sopra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1975
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 242

ALLEGATO A

Schema di domanda
(su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - 1° Servizio - Ufficio 11 *personale* - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli, ad undici posti di coadiutore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di scuola media inferiore presso . . . . . il . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . . .).

Il sottoscritto dichiara di prestare servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . in qualità di . . . . dal . . . . .

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . .

Data, ...

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata come prescritto nel bando.

(8714)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a trentaquattro posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art 15 della legge medesima;

Visto l'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, riguardante norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1975 con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1975;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1974, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio del commissariato generale onoranze caduti in guerra di procedere al reclutamento di operai mediante pubblico concorso, utilizzando parte delle vacanze disponibili nel ruolo dei servizi generali della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa per le sottonotate sedi:

Qualifica di mestiere	Numero dei posti	Sede di assegnazione
Addetto ai lavori agricoli e giardiniere:		
Giardiniere e ortolano . .	1	Cimitero militare di Altare (Savona)
	3	Sacrario militare di Asiago (Vicenza)
	1	Cimiteri militari di Aurisina e Prosecco (Trieste)
	3	Sacrario militare di Bari
	1	Sacrario militare di Casteldante Rovereto (Trento)
	2	Sacrario militare di Cima Grappa (Vicenza)
	1	Cimitero militare di Folgaria (Trento)
	1	Cimitero militare di Fogliano di Redipuglia (Gorizia)
	1	Cimitero militare di Loreto (Ancona)
	1	Sacrario militare di Oslavia (Gorizia)
	1	Cimitero militare di Palmanova (Udine)
	1	Sacrario militare di Pocol (Bolzano)
	5	Sacrario militare di Redipuglia (Gorizia)
	1	Sacrario militare di Pian di Salesei Col di Lana (Bolzano)
	1	Cimitero militare di San Lazzaro di Savena (Bologna)
	2	Mausoleo delle Fosse Ardeatine (Roma)
	1	Sacrario militare di Schio (Vicenza)
Guardiano	1	Tempio ossario di Bassano del Grappa (Vicenza)
	1	Sacrario militare di Piano del Tonale (Trento)
	1	Sacrario militare di Taranto
	1	Cimitero militare di Pomezia (Roma)
	1	Tempio ossario di Torino
	1	Tempio ossario di Udine-S. Nicolò
	1	Sacrario militare di San Candido (Bolzano)

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina ad operaio debbono aver conseguito la licenza elementare.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dallo art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego e dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non superino i quarant'anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o alla guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti;

3) ad anni quarantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per il lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare;

3) luogo di residenza (via, città e codice postale);

4) eventuali titoli di appartenenza a categorie preferenziali (invalidi di guerra; invalidi civili di guerra; invalidi per servizio; invalidi per il lavoro; invalidi civili; orfani e vedove di guerra per servizio e per lavoro).

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Le domande di ammissione ai concorsi saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso della licenza elementare;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuni dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 6.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti sarà nominata apposita commissione esaminatrice.

Art. 8.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Riserva dei posti

Ai sensi dell'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali volontari che alla data del bando di concorso siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dell'arruolamento volontario.

La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*) ed *i*) dell'art. 40 della legge 31 luglio 1954, n. 559, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 10.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero - Direzione generale per gli operai - 1 Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da lire 700:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata dalle benemerenze di guerra (in bollo da L. 700 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare), del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio della licenza elementare, rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per causa di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 700) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 11.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per la eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

Visita medica collegiale

Prima della nomina i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 13.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operaio dello Stato, in prova, per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 15.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni, fermo restando, comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedono.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dalla amministrazione, non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1975

p. *Il Ministro*: CENGARLE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1975
Registro n. 46 Difesa, foglio n. 11

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo aeronautica - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

OGGETTO: domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 22 ottobre 1975.

Il sottoscritto . . nato a . . . . (provincia di . .) il . . . . e residente in . . (provincia di . .) via . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . . . . . posti di . . . . nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . (provincia di . . .) in data . . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (ovvero non iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . ., ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

4) non aver riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso la scuola di . . . . in data . . . .;

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare presso . . . . . .; non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . . . (ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo di età);

8) gradire in ordine di preferenza l'assegnazione a sedi di servizio ubicate in . (specificare la sede con riferimento all'art. 1 del bando);

9) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . . . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . in qualità di . . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . ovvero: . . . . . . in qualità di . . . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(Visto per l'autentica della firma)

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo di schede da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1) . . . .
cognome e nome — data di nascita

. . . .
indirizzo — c.a.p.

2) . . . .
comune — provincia — sigla della provincia

(8713)

CORTE DEI CONTI

Aumento da ventisette a cinquantaquattro del numero dei posti del concorso, per esami, a coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 29 ottobre 1974, con il quale venne bandito il concorso, per esami, a ventisette posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti;

Accertata l'attuale disponibilità di posti nel ruolo della carriera esecutiva;

Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto, data l'urgenza di assumere in servizio nuovi impiegati per far fronte alle sempre crescenti esigenze di funzionamento degli uffici della Corte stessa;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Decreta:

I posti di coadiutore della Corte dei conti, messi a concorso con il decreto sopracitato, sono aumentati da ventisette a cinquantaquattro.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1975

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 389

(8885)

OSPEDALE CIVILE «G. TABARRACCI» DI VIAREGGIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

In esecuzione della deliberazione consiliare 1° luglio 1975, n. 150, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Viareggio (Lucca).

(8868)

OSPEDALE DI ESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 25 luglio 1975, n. 311 e n. 312, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Este (Padova), via S. Fermo.

(8867)

CENTRO ONCOLOGICO E DI MEDICINA NUCLEARE «F. ANGELINI» DI ANCONA

Concorso ad un posto di primario del servizio di radioterapia e telecobaltoterapia e dell'annessa divisione «Degenze radioterapia».

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radioterapia e telecobaltoterapia e dell'annessa divisione «Degenze radioterapia».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona, via Fornetto, 14.

(8873)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale (divisione 1ª);

un posto di assistente dei servizi di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di assistente del servizio di immuno-ematologia e centro trasfusionale;

un posto di assistente ortopedico-traumatologo;

un posto di assistente radiologo-fisioterapista;

un posto di assistente anestesista rianimatore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grosseto.

(8869)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Concorso riservato ad un posto di aiuto medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 luglio 1975, n. 125, è indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1000 (intestata al tesoriere dell'ente - Banca di Andria, agenzia di Minervino Murge).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dello ente in Minervino Murge (Bari).

(8872)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 agosto 1975, n. 419, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio;

un posto di aiuto di anestesia;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Susa (Torino).

(8871)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina presso l'ospedale valdese di Pomaretto (Torino).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino), via Caduti per la Libertà, 6 - tel. 0121/91536.

(8918)

OSPEDALE CIVILE DI UMBERTIDE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 11 agosto 1975, n. 79, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Umbertide (Perugia) - tel. 932167.

(8870)

OSPEDALE «VILLA SOFIA» DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;
sei posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(8866)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

In esecuzione della deliberazione consiliare 13 agosto 1975, n. 168, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(8874)

OSPEDALE CIVILE DI MADDALONI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;
un posto di assistente analista;
un posto di assistente medico;
tre posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Maddaloni (Caserta).

(8893)

OSPEDALI RIUNITI «S. MARIA» DI CASTIGLION FIORENTINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia-rianimazione;
un posto di aiuto di ortopedia-traumatologia,

pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 168 del 27 giugno 1975 e n. 185 del 14 luglio 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castiglion Fiorentino (Arezzo).

(8887)

OSPEDALE «SS. CARLO E DONNINO» DI PERGOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 10 settembre 1975, numeri 202, 203, 204, 205, 206, 207 e 208, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto della divisione di medicina;
un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di aiuto della sezione di pediatria;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pergola (Pesaro e Urbino), via Marconi, 2.

(8892)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso a due posti di assistente di ortopedia

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 luglio 1975, n. 308, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ortopedia presso il già istituto « Matteo Rota ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(8963)

OSPEDALE GERIATRICO DI PADOVA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 2 ottobre 1975, n. 408, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Padova, piazzale Mazzini, 14.

(8890)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(8891)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso a due posti di aiuto cardiologo

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 21 luglio 1975, n. 1687 e 29 settembre 1975, n. 2194, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano, via Francesco Sforza, 28.

(8916)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1975, n. **42.**

Difesa delle colture agrarie intensive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 9 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere ai consorzi di produttori, di cui all'art. 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

a) i contributi previsti al punto 2) dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nella misura minima ivi prevista e fino alla misura massima del 50 % del contributo versato dai singoli consorziati;

b) contributi per le spese di gestione fino all'ammontare massimo del 50 % della spesa ammessa;

c) un fondo di dotazione pari all'ammontare del contributo statale di cui al punto 3) dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Detto fondo di dotazione viene restituito alla provincia in caso di scioglimento dei consorzi sopracitati.

Art. 2.

Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge cessa nella provincia di Bolzano la concessione di contributi in base alla legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

I consorzi costituiti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, possono, previa approvazione del bilancio finale di liquidazione, deliberare il proprio scioglimento con voto favorevole di oltre la metà degli interessati cui spetti almeno il 51 % della superficie consorziata.

Lo scioglimento diventa effettivo con la pubblicazione del relativo decreto del presidente della giunta provinciale.

Art. 4.

Singoli consorziati dei consorzi di cui all'articolo precedente possono, entro il 15 novembre dell'anno corrente ed entro il 1° marzo degli anni successivi, recedere dal consorzio con un avviso scritto, salva la definizione dei loro rapporti patrimoniali con il consorzio stesso.

Art. 5.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere a coltivatori diretti singoli o associati contributi in conto capitale per l'acquisto di reti protettive antigrandine fino alla misura massima del 50 % della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6.

Per gli scopi della presente legge è autorizzata la spesa di lire 436 milioni a carico dell'esercizio finanziario corrente.

La spesa per gli esercizi successivi sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione del rispettivo bilancio fino all'importo massimo di lire 436 milioni per l'esercizio finanziario 1976 e di lire 146 milioni per gli esercizi successivi.

I fondi eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento non decadono e possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.

All'onere derivante dell'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975 si fa fronte per lire 146 milioni mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie iscritte

al cap. 3235 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente in base alle leggi regionali 17 marzo 1964, n. 16, 1° luglio 1966, n. 9, 30 agosto 1971, n. 33, e della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per lire 290 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 3373 dello stato di previsione di spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo in aumento:

Cap. 3235. — Spese per la concessione di contributi a consorzi per l'acquisto e l'impiego di apparecchiature e di materiali idonei allo scopo, per la contrattazione di polizze di assicurazione antigrandine e per contributi al funzionamento delle federazioni provinciali dei consorzi medesimi (leggi regionali 17 marzo 1964, n. 16, 1° luglio 1966, n. 9, 30 agosto 1971, n. 33, e legge 25 maggio 1970, n. 364) . . . . L. 290.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 3373. — Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (legge 14 agosto 1971, numero 817) . . . . L. 290.000.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 21 agosto 1975

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1975, n. 43.

Emendamenti alla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53: « Comunità montane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 9 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 3 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, viene inserito il seguente art. 3-*bis*:

« Il contributo massimo del 50% per costruzioni aziendali previsto dall'articolo precedente è aumentato al 70% per la ricostruzione e per il riattamento di costruzioni aziendali distrutte o danneggiate da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe o smottamenti di terreno.

Tra le costruzioni aziendali di cui al primo comma si intendono anche le malghe ed i fienili ivi dislocati.

I contributi di cui ai commi precedenti possono essere pure concessi, limitatamente per i fini previsti dagli stessi, a comuni, ad amministrazioni separate di beni di uso civico, a cooperative, a consorzi, ad altre associazioni ed a privati, sia proprietari che affittuari ».

Art. 2.

Dopo l'art. 3 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, viene inserito il seguente art. 3-*ter*:

« Alle comunità montane ed ai comuni che eseguono su delega delle medesime opere di bonifica montana, ai sensi della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, e della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, la provincia, contestualmente alla approvazione ed al finanziamento dei progetti, può concedere un anticipazione fino al 50% della propria partecipazione finanziaria.

La liquidazione dell'anticipazione avviene su richiesta degli enti concessionari ad avvenuta registrazione del contratto di appalto dei lavori.

Tale anticipazione dovrà essere restituita qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini previsti nella delibera di concessione ».

Art. 3.

I fondi stanziati per i fini della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 4.

Qualora nel periodo intercorrente tra la concessione del contributo e l'ultimazione di opere di miglioramento fondiario per le quali siano stati concessi contributi previsti dalla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, o dalla legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, si verificano aumenti di costo superiori al 10% della spesa ammessa, per l'importo eccedente detto 10% può essere concesso un contributo integrativo previa verifica dello aumento dei costi da parte del funzionario incaricato dell'accertamento di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 12, si applicano anche alla legge regionale dell'8 febbraio 1956, n. 4.

Art. 6.

Agli stessi soggetti di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge possono essere concessi sussidi con i mezzi e con le procedure di cui alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, per iniziative dirette all'eliminazione dei danni causati da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe o smottamenti di terreno verificatisi nell'anno 1975, prescindendo dallo stato di bisogno di cui all'art. 1 della sopracitata legge provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 21 agosto 1975

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1975, n. 44.

Nuova determinazione dei tassi di interesse minimi a carico dei destinatari per prestiti agevolati del settore agrario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 9 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I tassi di interesse minimi a carico dei destinatari per prestiti agevolati da leggi provinciali nel settore agrario sono adeguati ai tassi agevolati previsti dal decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito in legge con modifiche con la legge 23 aprile 1975, n. 125, ed eventuali modifiche successive.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 21 agosto 1975

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1975, n. **45**.

Provvidenze a favore di enti ospedalieri per l'acquisto di attrezzature e di apparecchiature tecnico-sanitarie da destinare agli ambienti di nuova costruzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 9 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri contributi in conto capitale per il finanziamento della spesa di acquisto di attrezzature e di apparecchiature tecnico-sanitarie degli ambienti di nuova costruzione, sentito il comitato provinciale di sanità e su proposta di una commissione tecnica composta da tre membri e nominata dalla giunta provinciale.

La commissione di cui al comma precedente ha il compito di coordinare gli acquisti, di esaminare gli stessi dal punto di vista della necessità e sotto il profilo della rispondenza alle esigenze tecniche, attenendosi in ciò alle direttive impartite dalla giunta provinciale ed al piano provinciale di finanziamento.

In un apposito capitolo del bilancio provinciale sarà previsto lo stanziamento per ogni anno, da determinare con legge di bilancio.

Gli importi da assegnare ai singoli ospedali sono stabiliti annualmente con delibera della giunta provinciale, sentito il comitato provinciale di sanità.

I fondi stanziati annualmente e non impegnati possono essere utilizzati nei quattro esercizi successivi.

Art. 2.

Non sono ammessi ai benefici di cui al precedente articolo quelle spese che hanno fruito o fruiscono di sovvenzione dello Stato, della Regione o della provincia.

Art. 3.

Per beneficiare dei contributi stabiliti dalla presente legge, le amministrazioni ospedaliere devono presentare alla giunta provinciale apposita domanda corredata da copia della deliberazione del consiglio di amministrazione concernente la spesa ed il relativo piano di finanziamento. Alla domanda vanno altresì allegati la relazione illustrativa del direttore sanitario dell'ospedale ed il preventivo della spesa.

Art. 4.

La giunta provinciale, sentito il parere degli organi consultivi di cui all'art. 1 della presente legge, delibera la concessione del contributo. Alla liquidazione dello stesso provvede l'assessore competente in materia sanitaria previa presentazione, da parte dell'amministrazione ospedaliera interessata, delle fatture originali quietanzate oppure dei contratti di acquisto o delle fatture originali non quietanzate con allegati ordinativi di acquisto, nonchè di una dichiarazione attestante l'avvenuta inventarizzazione.

Art. 5.

Per gli scopi della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 1.200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Alla copertura dell'onere di lire 1.200 milioni si provvede mediante riduzione dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente come segue:

per lire 200 milioni mediante riduzione del cap. 3100;
per lire 1.000 milioni mediante riduzione del cap. 5000.

Art. 6.

Per l'utilizzo dell'importo di lire 200 milioni di cui all'articolo precedente si osserva il disposto dell'art. 2, terzo comma, della legge 8 maggio 1971, n. 304.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo in aumento:		
Cap. 3105. — Contributi agli enti ospedalieri per l'acquisto di attrezzature tecniche .	L.	1.200.000.000
Capitoli in diminuzione:		
Cap. 3100. — Contributi e sussidi agli enti ospedalieri per il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e per il miglioramento ed adeguamento di esse nei casi in cui la quota della retta di degenza non riesca a coprire le spese occorrenti (art. 33 legge 12 febbraio 1968, n. 132, legge 8 maggio 1971, n. 304 - decreto ministeriale Sanità 2 luglio 1971) (entrata cap. 860)	L.	200.000.000
Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	»	1.000.000.000
	L.	1.200.000.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 21 agosto 1975

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(8828)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752800)